

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione dei sovracani per gli Enti rivieraschi dovuti dai concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica ubicati nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con decreto n. 44 del 30.03.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Regolamento per la ripartizione dei sovracani per gli Enti rivieraschi dovuti dai concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica ubicati nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale";

Visti:

il D.lgs. 267/2000 che conferisce funzioni amministrative agli enti locali;

la L.R 14/1999 e ss.mm.ii, che prevede l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale da parte delle Province;

l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

l'art. 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 che attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali delle Province;

l'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge 7 aprile 2014 n. 56, che elenca tra le funzioni fondamentali delle Province la "pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza";

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Roma;

Vista la competenza del Consiglio metropolitano che va ricondotta alla previsione dell'art. 42 del T.U. 267/2000 e dell'art. 18, comma 2, lettera b) e lettera i), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, il quale prevede che tra le competenze fondamentali che spettano al Consiglio metropolitano vi sia quella di adottare i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";

la Legge 27 dicembre 1953 n. 959 "*Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici*";

la Legge 30 dicembre 1959, n. 1254 “*Norme interpretative della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane*”;

la Legge 22 dicembre 1961 n. 1501 “*Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8*”;

la Legge 24 gennaio 1977, n. 7 “*Norme per l’aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice*”;

la Legge 22 dicembre 1980 n. 925 “*Nuove norme relative ai sovracanonati in tema di concessionari di derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice*”;

il D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 “*Riordino in materia di concessione di acque pubbliche*”;

la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*”;

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)*”;

la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)*”;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali – Ex collegato ambientale alla legge di stabilità 2014*”;

il Decreto Direttoriale dell’Agenzia del Demanio n. 21499 del 07 dicembre 2021 “*Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici*”;

Premesso che:

in virtù dell’art. 53 del RD 1775/1933, tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica in concessione superiori a 220 kW di potenza nominale media sono soggetti al pagamento del sovracanone idroelettrico a favore dei Comuni interessati e delle Province;

gli Enti considerati sono quelli cosiddetti “rivieraschi”, ovvero quelli nei cui territori sono ubicate opere idrauliche di derivazione per produzione di forza motrice (diga, centrale idroelettrica, ecc.) e quelli in cui scorre un corso d’acqua nel tratto compreso tra il punto ove ha praticamente termine il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione delle acque;

le tariffe sono stabilite per legge e periodicamente vengono aggiornate sulla base dell’inflazione stabilita dagli indici ISTAT (con lo stesso meccanismo dell’aggiornamento dei canoni di locazione);

la norma non stabilisce in modo chiaro la suddivisione degli introiti tra gli enti, che pertanto devono essere stabiliti con accordi diretti;

Considerato che detta percentuale non può essere definita unilateralmente con regolamento perché deve essere concordata, caso per caso, in modo condiviso, con gli altri enti rivieraschi;

Ritenuto opportuno:

attivarsi per definire la percentuale spettante ad ogni ente rivierasco;

determinare con regolamento la percentuale massima a favore della Città metropolitana di Roma Capitale ed approvare uno schema di accordo da condividere con gli enti rivieraschi;

stabilire, a seguito di una valutazione interna all'Ente, che la percentuale massima applicabile a favore della Città metropolitana di Roma Capitale è del 25%;

decidere di destinare i fondi incassati dai sovracanonici ad interventi di tutela e valorizzazione ambientale;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 25.03.2022;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia" del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" Dott.ssa Paola Camuccio ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la ripartizione dei sovracanonici per gli Enti rivieraschi dovuti dai concessionari di derivazioni di acqua per la produzione di energia idroelettrica ubicati nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale" ed il relativo schema di accordo da condividere con gli enti rivieraschi, che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare, al Dirigente del Servizio 02 del Dipartimento DIR03 della Città metropolitana di Roma Capitale, eventuali variazioni allo schema di accordo che dovessero rendersi necessarie a seguito della condivisione dello stesso con gli enti rivieraschi.